

23. Il contributo è concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato stabilita dall'Unione europea.

24. Per le finalità previste dal comma 19 è destinata la spesa complessiva di 250.000 euro, suddivisa in ragione di 62.500 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 a valere sulla missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - programma n. 4 (Istruzione universitaria) - titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella A di cui al comma 27.

25. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 24 si provvede mediante storno di pari importo dalla missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - titolo n. 2 (Spese d'investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella A di cui al comma 27.

26. Per motivi di classificazione funzionale, e come risultante dalle corrispondenti variazioni contabili di cui alla tabella A relativa al comma 27, i seguenti decreti di impegno sono spostati di missione e/o programma come di seguito indicato:

estr. decreto con subnum.	num. benef. decr.	esercizio prov. fondi	importo	capitolo di origine	missione programma e titolo di origine	capitolo di destinazione	missione programma e titolo di destinazione
2017/776/1985/0	1	2017	495,00	730	14.5.1	764	14.1.1
2013/615/1637/0	1	2016	39.594,59	1051	20.3.2	1095	18.1.2
2015/47/1539/0	1	2017	6.426,54	1051	20.3.2	1095	18.1.2
2016/47/1001/0	1	2017	1.252,52	1051	20.3.2	1095	18.1.2
2015/760/3640/0	1	2017	23.500,00	3838	20.3.2	3849	10.5.2

27. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019 sono introdotte le variazioni ai titoli e alle tipologie di entrata e alle missioni e ai programmi di spesa di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.

Riapertura termini procedimento ex art. 11 della legge regionale n. 8/2003

1. In considerazione delle difficoltà operative emerse a seguito dell'introduzione della nuova metodologia informatica di presentazione delle domande per l'ottenimento, nell'anno in corso, dei contributi previsti dall'art. 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la riapertura dei termini fissati, per la presentazione delle domande medesime, dall'art. 4 del regolamento di attuazione della citata legge regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Direttore del servizio competente provvede con proprio decreto a fissare i nuovi termini, dandone comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 51 del regolamento di cui al comma 1.

3. Sono fatte salve e non devono essere ripresentate le domande regolarmente pervenute al servizio competente entro i termini originariamente previsti, e risultate in possesso dei requisiti di ammissibilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 12 aprile 2017

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

17R00247

